




COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DELLE COSE RITROVATE**



*Approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 20 del 26 marzo 2009*

Art. 1
OBBLIGHI PER IL RITROVATORE DI COSA MOBILE

Il regolamento disciplina la gestione delle cose mobili ritrovate nell'ambito del territorio comunale.

Ai sensi dell'art. 927 del codice civile, le cose mobili ritrovate in questo Comune, quando non vengano direttamente restituite al proprietario, devono venir consegnate senza ritardo al Sindaco, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 2
UFFICIO COMUNALE COMPENTENTE

Il servizio inerente alle cose ritrovate in questo Comune è demandato al dipendente dell'ufficio messo comunale, che provvede agli adempimenti previsti dagli artt. 927 e seguenti del codice civile.

Art. 3
RICEZIONE OGGETTI RITROVATI

L'ufficio messo comunale, nel ricevere in deposito una cosa ritrovata procede all'identificazione della persona che la consegna e a farsi indicare dalla stessa le circostanze del ritrovamento, redigendo specifico verbale, di cui viene rilasciata copia al ritrovatore.

L'ufficio addetto provvede a prendere immediatamente in carico le cose ritrovate su apposito registro a numerazione progressiva.

All'oggetto o al contenitore del medesimo, deve applicarsi un'etichetta riportante il numero corrispondente a quello di registrazione.

Lo stesso numero di registrazione deve venir riportato su tutti gli atti scritti relativi all'oggetto stesso.

Dagli atti d'ufficio debbono risultare la dettagliata descrizione dell'oggetto, nonché valore di stima quando trattasi di oggetto prezioso.

Gli oggetti consegnati quali zaini, borsoni, valigie o quantaltro in condizioni igieniche precarie, contenente vestiario usato o materiale deperibile la cui conservazione potrebbe indurre a problemi di carattere igienico sanitario, verranno contestualmente distrutti e di ciò verrà redatto apposito verbale.

Qualora all'Ufficio pervengano sostanze sospette, nocive o pericolose, verrà inviata tempestiva comunicazione all'Autorità competente.

Art. 4
NOTIZIA DEL RITROVAMENTO

Ai sensi dell'art. 928 del codice civile, la consegna delle cose ritrovate viene resa nota con pubblicazione all'albo pretorio del Comune di apposito avviso, da farsi per due domeniche successive e da restare affisso per tre giorni ogni volta.

L'avviso deve riportare l'indicazione sommaria dell'oggetto e la certificazione dell'affissione.

La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti rinvenuti sarà resa nota anche sul sito internet del Comune e sulle bacheche distribuite sul territorio comunale.

Art. 5

RICERCHE E SPEDIZIONE COSE RITROVATE AD ALTRI UFFICI

L'Ufficio messo provvederà direttamente a rintracciare la persona residente nel Comune di Montebello Vic.no a cui appartiene il documento di identificazione personale ritrovato per la restituzione.

I documenti di identificazione personale o altro tipo di documento, appartenenti a persone residenti in altri Comuni, verranno inviati al Sindaco del Comune di residenza.

I libretti bancari, di deposito o di conti correnti, gli assegni ed i vaglia, i libretti di pensione e simili documenti, vengono trasmessi agli istituti od uffici emittenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora non sia possibile identificare i titolari o gli aventi diritto sui medesimi

Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, trascorso il termine di 90 giorni di giacenza presso l'Ufficio senza che il proprietario li abbia richiesti, verranno distrutti rendendoli inservibili o redigendo apposito verbale.

Art. 6

COMUNICAZIONE PER OGGETTI DI SOSPETTA PROVENIENZA

Qualora si abbia motivo di sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'ufficio preposto deve dare preventiva notizia scritta del deposito alla Questura ed al Comando Carabinieri competenti per territorio.

Art. 7

RESTITUZIONE DELLA COSA AL PROPRIETARIO

Le cose ritrovate o il loro ricavato quando sia stata necessaria la vendita, verranno restituite, entro un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione, a chi dichiara e provi di essere il proprietario.

L'ufficio, prima di procedere alla consegna dell'oggetto rinvenuto, accerta che la persona che si presenta per il ritiro sia il legittimo proprietario o un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.

Chi si dichiara proprietario del bene rinvenuto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione del medesimo ed esibire l'eventuale denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza.

Della restituzione viene redatto specifico verbale nel quale debbono venire indicati i seguenti dati:

- data dell'operazione;
- generalità complete e documento di identificazione del proprietario;
- elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità;
- se ed a quale ufficio di polizia il proprietario abbia denunciato la perdita.

Art. 8
RESTITUZIONE COSA AL RITROVATORE

A norma dell'art. 929 del codice civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata o il suo ricavato quando si sia resa necessaria l'alienazione, appartiene a chi l'ha trovata.

Il ritrovatore sarà invitato a ritirare la cosa depositata entro il termine di 15 giorni, con l'avvertimento che decorso infruttuosamente tale termine, la cosa ritrovata sarà in disponibilità del Comune ai sensi del successivo art. 10.

La cosa deve venir quindi restituita al ritrovatore, personalmente o a persona dallo stesso espressamente incaricata, munita di delega.

All'atto del ritiro della cosa il proprietario dovrà sottoscrivere apposita ricevuta e la medesima deve essere annotata sull'apposito registro degli oggetti ritrovati

Art. 9
RESTITUZIONE DI COSE RITROVATE A PERSONE INCAPACI

Le cose depositate o il loro ricavato, non possono venire restituite a persone che non abbiano la maggiore età o che si trovino in manifesto stato di incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia la potestà, l'assistenza o la rappresentanza.

Possono comunque essere restituiti direttamente ai proprietari, anche se incapaci, oggetti e documenti personali, come tessere, abbonamenti, libri, oggetti scolastici e simili, che per il valore e per l'uso cui sono destinati, non possono costituire pericoli di sorta o atti illeciti.

Art. 10
DISPONIBILITA' ED ALIENAZIONE DELLE COSE NON RITIRATE

Trascorsi un anno ed un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il rinvenitore, il Comune acquisisce la piena disponibilità delle cose ritrovate.

L'alienazione o la destinazione delle cose di cui al comma precedente è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

La Giunta può decidere di assegnare direttamente in beneficenza ad enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro le cose ritrovate, quando si tratti di beni suscettibili di riutilizzo e utili al proseguimento dei fini propri dell'ente, istituzione o associazione.

I proventi dei beni rinvenuti e non riconsegnati o non devoluti al ritrovatore, saranno impiegati dall'Amministrazione Comunale per finalità sociali.

Art. 11
LOCALI DI DEPOSITO E DI CUSTODIA DEGLI OGGETTI SMARRITI.

Le cose ritrovate devono essere depositate esclusivamente nei locali a ciò destinati dal Sindaco.

Gli oggetti di piccole dimensioni vengono custoditi in apposito armadio od in cassaforte, a cura del personale cui è affidata l'esecuzione del servizio.

Art. 12
SPESE OCCORSE

Il proprietario o il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendone il ricavato, devono pagare le spese occorse od incontrate dal Comune per il recupero, la custodia, la conservazione o la manutenzione delle cose ritrovate e depositate.

Il solo deposito nei locali del Comune è gratuito.

Art. 13
RICOGNIZIONE DELLE COSE RITROVATE

Le ricognizioni degli oggetti rinvenuti sono ammesse nei giorni ed orari di apertura al pubblico del Comune.

Le ricognizioni devono avvenire sotto il diretto controllo del personale del Comune addetto al servizio.

Art. 14
PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE

L'addetto alla riconsegna informa il proprietario che in base all'art. 930 del codice civile, il proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio stabilito.

Resta esclusa ogni ingerenza o mediazione dell'ufficio messo, anche se richiesta dalle parti, circa le pretese o controversie insorgenti nella materia di cui al comma precedente.

INDICE

ART. 1 OBBLIGHI PER IL RITROVATORE DI COSA MOBILE

ART. 2 UFFICIO COMUNALE COMPENTENTE

ART. 3 RICEZIONE OGGETTI RITROVATI

ART. 4 NOTIZIA DEL RITROVAMENTO

ART. 5 RICERCHE E SPEDIZIONE COSE RITROVATE AD ALTRI UFFICI

ART. 6 COMUNICAZIONE PER OGGETTI DI SOSPETTA PROVENIENZA

ART. 7 RESTITUZIONE DELLA COSA AL PROPRIETARIO

ART. 8 RESTITUZIONE COSA AL RITROVATORE

ART. 9 RESTITUZIONE DI COSE RITROVATE A PERSONE INCAPACI

ART. 10 DISPONIBILITA' ED ALIENAZIONE DELLE COSE NON RITIRATE

ART. 11 LOCALI DI DEPOSITO E DI CUSTODIA DEGLI OGGETTI SMARRITI

ART. 12 SPESE OCCORSE

ART. 13 RICOGNIZIONE DELLE COSE RITROVATE

ART. 14 PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE